

COMUNE DI ANDRANO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

POTERI E FUNZIONI

01. IL COMUNE DI ANDRANO E' ENTE AUTONOMO TITOLARE DI POTERI E FUNZIONI PROPRIE, CHE ESERCITA SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA ED IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE HA AMPIA POTESTA' REGOLAMENTARE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, AL FINE DI AFFERMARE IL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA NELLA GESTIONE DELLA COMUNITA' AMMINISTRATA.

ART. 02

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

01. IL COMUNE ESPLICA LE PROPRIE FUNZIONI E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEI CONFINI TERRITORIALI CHE RAPPRESENTANO IL LIMITE DI EFFICACIA DEI PROPRI PROVVEDIMENTI.

02. PROMUOVE OGNI INIZIATIVA DIRETTA A MODIFICARE IL TERRITORIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE TRASFERITE ALLA REGIONE.

03. DENOMINA LE BORGATE E LE FRAZIONI.

04. HA:

A) UN PROPRIO GONFALONE: DRAPPO D'AZZURRO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA CON LA ISCRIZIONE: COMUNE DI ANDRANO. LE PARTI IN METALLO E I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO AZZURRO CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA CON NASTRI TRICOLORATI DEI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.

B) UNO STEMMA: DI ROSSO A SETTE SPIGHE DI FRUMENTO D'ORO E A SEI FOGLIE LINEARI DELLO STESSO, ALTERNATE, IL TUTTO POSTO A VENTAGLIO E LEGATO D'AZZURRO. ORNAMENTI ESTERIORI DEL COMUNE, CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 648 DEL 23.01.1984 E DEI QUALI DISCIPLINA L'USO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 03

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DEI POTERI RICONOSCIUTI DALLA, COSTITUZIONE, DALLA LEGGE DELLO STATO E DALLO STATUTO, ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA AL FINE DI RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO E LA CAPACITA' DI REGOLAMENTARE ED AMMINISTRARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', E NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE CHE RAPPRESENTA, L'ATTIVITA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE, RICONOSCENDO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI, DEI SINDACATI, DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI A TALI ATTIVITA', QUALE CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA VITA DEMOCRATICA E LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI UGUAGLIANZA.

02. A TAL FINE, NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ADOTTA LE MISURE

NECESSARIE PER FAVORIRE IL PROGRESSO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE CONSIDERA ESSENZIALE IL CONCORSO E LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI LOCALI O ENTI PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO O ALTRI ORGANISMI LOCALI, PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE PARTICOLARI FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUANDO FORME DI DECENTRAMENTO, DI ASSOCIAZIONE, COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE E DELLO STATUTO.

ART. 04

SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, NEL QUADRO DELLA SICUREZZA SOCIALE, EROGA SERVIZI GRATUITI O A PAGAMENTO, PRESTAZIONI ECONOMICHE, SIA IN DENARO CHE IN NATURA, A FAVORE DEI SINGOLI, O DI GRUPPI, QUALUNQUE SIA IL TITOLO IN BASE AL QUALE SONO INDIVIDUATI I DESTINATARI, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI FORME DI ASSISTENZA E CATEGORIE PREDETERMINATE.

02. ASSICURA, IN PARTICOLARE, SERVIZI SOCIALI FONDAMENTALI AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

03. CONCORRE AD ASSICURARE I SERVIZI CIVILI FONDAMENTALI, COMPRESO QUELLO, DI PROTEZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ABITAZIONE, ALLA PROMOZIONE CULTURALE, AI TRASPORTI, ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, ALL'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO E AL TURISMO SOCIALE.

04. CONCORRE AD ASSICURARE, CON L'UNITA' SANITARIA LOCALE, LA TUTELA DELLA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DEL CITTADINO ED INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROBLEMI DELLA PREVENZIONE ED AL CONTROLLO NEI LIMITI DELLA COMPETENZA, DELLA GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI.

05. CONCORRE, PER QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO ALLO STATO, ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA, ALLA PROMOZIONE, MANTENIMENTO E RECUPERO DELLO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

06. ATTUA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE LEGGI REGIONALI, UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IDONEO AD ASSICURARE STRUTTURE ED A FACILITARE IL DIRITTO ALLO STUDIO ED IN PARTICOLARE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

07. TUTELA E VALORIZZA, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL PATRIMONIO STORICO, LIBRARIO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, MONUMENTALE, ANCHE PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 05

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA AZIONE REGOLAMENTARE ED AMMINISTRATIVA AL FINE DI INDIRIZZARE E GUIDARE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. ISTITUISCE, REGOLAMENTA E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI PER ASSICURARE UN RAZIONALE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI TUTELARE IL CONSUMATORE.

03. FAVORISCE L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERAZIONE COME STRUMENTO DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE AL PROCESSO PRODUTTIVO.

04. APPRESTA E GESTISCE AREE ATTREZZATE PER L'INSEDIAMENTO DI IMPRESE INDIVIDUALI ED ARTIGIANE NEL RISPETTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE.

05. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO ED ESPRESSIONE DELLE TRADIZIONI E COSTUMI LOCALI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

06. PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE FAVORENDO UNA ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE, DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI E LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI NATURALI, SOCIALI ED ECONOMICHE.

07. ATTUA INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA, CON LA COLLABORAZIONE DELLA REGIONE, E VIGILA SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO E DI DEMANIO ARMENTIZIO.

ART. 06

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE DETERMINA, PER QUANTO DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE, UNA POLITICA DI ASSETTO TERRITORIALE E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER REALIZZARE UN ARMONICO SVILUPPO DEL TERRITORIO ANCHE MEDIANTE LA DIFESA DEL SUOLO, LA PREVENZIONE E LA ELIMINAZIONE DI PARTICOLARI FATTORI DI INQUINAMENTO, PUR SALVAGUARDANDO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI.

02. GARANTISCE CHE L'ASSETTO DEL TERRITORIO SIA RIVOLTO ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA COMUNITA', ASSICURANDO LA REALIZZAZIONE DI UN GIUSTO RAPPORTO TRA INSEDIAMENTI UMANI, INFRASTRUTTURE SOCIALI, IMPIANTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

03. ATTUA UN RIGOROSO CONTROLLO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E NON URBANIZZATO AL FINE DI GARANTIRE L'UTILITA' PUBBLICA E L'USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO IN ARMONIA CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

04. ORGANIZZA, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO, UN SISTEMA COORDINATO DI VIABILITA', TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E PARCHEGGI, IDONEO ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE E CHE GARANTISCA LA PIU' AMPIA MOBILITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA, GARANTENDO, ANCHE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

05. PROMUOVE E COORDINA, ANCHE D'INTESA CON LA PROVINCIA, LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

ART. 07

LIMITI ALLE FUNZIONI

01. IL COMUNE, OLTRE CHE NEI SETTORI ORGANICI INDICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI, ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE ALTRE

MATERIE CHE NON RISULTINO ATTRIBUITE SPECIFICAMENTE AD ALTRI SOGGETTI DA PARTE DELLA LEGGE STATALE E REGIONALE, PURCHE' RIGUARDINO LA CURA E GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' AMMINISTRATA.

ART. 08

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI TRASPARENZA ED ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA NONCHE' DI PUBBLICITA' E DI MASSIMO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, SECONDO MODALITA' E TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. SONO PREVISTI FORME E PRINCIPI IDONEI A RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, NONCHE' IL PIU' AGEVOLE POSSIBILE ACCESSO ALLE ISTITUZIONI.
03. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SALVO GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CONTENUTO GENERALE, DEVE ESSERE MOTIVATO CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO PORTATO ALLA RELATIVA DETERMINAZIONE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, DETERMINA E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE E SU QUESTA BASE FISSA LA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI GENERALI, SETTORIALI E PROGETTI, RIPARTENDO LE RISORSE DESTINATE ALLA LORO SPECIFICA ATTUAZIONE.
02. ASSICURA, NELLA FORMAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, PIANI E PROGETTI, LA PARTECIPAZIONE DEI SINDACATI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO.
03. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, PROVVEDENDO, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
04. PARTECIPA, NEI MODI E FORME DELLA LEGGE REGIONALE, ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI.

ART. 10

L'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE FONDAMENTALE L'ISTITUTO DELL'INFORMAZIONE E CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI PER PORTARE A CONOSCENZA PROGRAMMI, DECISIONI E ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA COMUNALE.
02. PERIODICAMENTE, E ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, RELAZIONA ALLA CITTADINANZA SULLA SUA ATTIVITA' ORGANIZZA CONFERENZE, INCONTRI, STABILISCE, ALTRESI', RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE, ANCHE AUDIO VISIVI ED ISTITUISCE FORME DI COMUNICAZIONE CHE CONSENTANO ALL'INTERA COMUNITA' LOCALE DI ESPRIMERE LE PROPRIE

ESIGENZE.

03. ATTUA, INOLTRE, FORME E MEZZI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 11

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE
- B) LA GIUNTA COMUNALE
- C) IL SINDACO

CAPO 02

ART. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO, DI PROGRAMMAZIONE, DI PRODUZIONE NORMATIVA E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

ART. 13

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA POSSIBILITA' DI DELEGA AD ALTRI ORGANI:

- A) DELIBERARE GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI E LA LORO REVISIONE;
- B) APPROVARE I REGOLAMENTI COMUNALI; .
- C) L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- E) FORMULARE I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI E LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;
- F) APPROVARE I PROGRAMMI ANNUALI CONCERNENTI LE OPERE PUBBLICHE, DETERMINANDONE CONTENUTI E PRIORITA' ED I RELATIVI PIANI FINANZIARI;
- G) APPROVARE IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- H) APPROVARE IL CONTO CONSUNTIVO.
- I) APPROVARE I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI ED I RELATIVI STRUMENTI ESECUTIVI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI;
- L) FORMULARE I PARERI DA RENDERE NELLE MATERIE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI F) , G) , H) , I) , L) ;
- M) APPROVARE LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE.

- N) DELIBERARE L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- O) DETERMINARE L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI;
- P) DELIBERARE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- Q) AFFIDARE ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- R) ISTITUIRE E DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI E LE RELATIVE VARIAZIONI, NON DI CARATTERE AUTOMATICO;
- S) STABILIRE GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ALTRI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- T) APPROVARE LE DELIBERE RELATIVE ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI E ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- U) DELIBERARE LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- V) DELIBERARE GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI DIRIGENTI;
- Z) EFFETTUARE LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI; AA) DECIDERE SULLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEI CONSIGLIERI ELETTI SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE; BB) DELIBERARE LE NOMINE ED ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO PER IL QUALE LA LEGGE STABILISCE LA SPECIFICA COMPETENZA DEL CONSIGLIO; CC) ISTITUIRE LE COMMISSIONI CONSILIARI, DETERMINANDONE IL NUMERO E LE COMPETENZE.

ART. 14

ELEZIONE E DURATA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ELETTO SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO.
02. LA DURATA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
03. SALVO I CASI DI SOSPENSIONE O SCIoglimento, IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 15

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA IL CONSIGLIO ADOTTA LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
02. ESSI RAPPRESENTANO IL COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO E AGLI STESSI POSSONO ESSERE CONFERITE DELEGHE DA PARTE DEL SINDACO.
03. HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.
04. HANNO IL DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
05. HANNO, INOLTRE, IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE STESSO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO ED UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
06. I DIRITTI STABILITI NEI PRECEDENTE COMMA SI ESERCITANO CON LE MODALITA' ED I LIMITI PREVISTI DAL RELATIVO REGOLAMENTO.
07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE.
08. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
09. I CONSIGLIERI, NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DICHIARANO IL PARTITO DI APPARTENENZA E SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.
10. TRA I CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI ASSUME LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO LA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE DATA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA PIU' QUELLI DI LISTA.
11. LE INDENNITA' DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 16

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI CESSANO DALLA CARICA, OLTRE CHE NEI CASI DI MORTE E' DI SCADENZA NATURALE O ECCEZIONALE DEL MANDATO, PER DECADENZA E DIMISSIONI.
02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DI CUI ALL' ARTT. 18 , SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A NORMA DEL REGOLAMENTO INTERNO, ANCHE NEI CASI IN CUI RICORRANO IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.
04. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE E DA TENERSI, COMUNQUE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA STESSA. IN TALE SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE CON CHI NE HA DIRITTO, PREVIA CONVALIDA.

ART. 17

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE LA SUA PRIMA ADUNANZA SU CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIERE ANZIANO DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CON PREAVVISO DA NOTIFICARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. IN TALE SEDUTA, IL CONSIGLIO COMUNALE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 25 DELLO STATUTO.

03. L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

04. L'ADUNANZA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE STABILISCE, ANCHE, L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA NEI MESI DI GENNAIO, GIUGNO E OTTOBRE.

03. ESSO E' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA DAL SINDACO OVVERO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN

QUEST'ULTIMO CASO L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA, CON L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE QUESTIONI PROPOSTE. IN CASO DI INOSSERVANZA DI DETTO OBBLIGO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO IN VIA SOSTITUTIVA.

04. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE.

05. PER LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 125 DEL T.U. 1915 .

06. LA CONVOCAZIONE, ALTRESI', PUO' ESSERE DISPOSTA COATTIVAMENTE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 19

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTO UN QUORUM SPECIALE.

02. NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DOVRA' AVER LUOGO IN ALTRO GIORNO, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA E' SUFFICIENTE L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

04. LE ADUNANZE CONSILIARI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE, SALVO I CASI IN CUI IL

REGOLAMENTO STABILISCE LA VOTAZIONE SEGRETA.

06. IL REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINA, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, I CRITERI DI VERIFICA DEL NUMERO LEGALE E DI CALCOLO DELLA MAGGIORANZA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

07. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA DI DIRITTO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 20

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, IN UN REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DETERMINA POTERI, COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, ASSICURANDO, IN OGNI CASO, A TUTTI I GRUPPI CONSILIARI, LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE. LE RIUNIONI SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. LE COMMISSIONI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, SVOLGONO, IN PARTICOLARE, L'ESAME PRELIMINARE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTI E DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' ESPRIMONO IL PARERE PREVENTIVO SU ALCUNI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA CHE, AI SENSI DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 , DEVONO ESSERE TRASMESSI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. LE COMMISSIONI DELIBERANO A MAGGIORANZA, PURCHE' SIA PRESENTE ALMENO LA META' DEI COMPONENTI.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, QUESTI ULTIMI PER LE MATERIA DELLE LORO SINGOLE COMPETENZE, POSSONO PARTECIPARE, CON DIRITTO DI PAROLA E DI PROPOSTA, AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA, COMUNQUE, AVERE DIRITTO DI VOTO.

05. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO, ALTRESI', ESSERE COSTITUITE PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

06. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE CHE, PER DETERMINATI ATTI, SIANO ATTRIBUITI ALLE COMMISSIONI POTERI REDIGENTI. IN TAL CASO LA PROPOSTA, IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, VIENE RIMESSA AL CONSIGLIO CHE LA PONE IN VOTAZIONE SOLO NELLA SUA INTERESSA.

CAPO 03

ART. 22

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE CON COMPETENZA GENERALE.

02. ESERCITA, ALTRESI', FUNZIONI DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA, DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. SPETTA, IN GENERALE, ALLA GIUNTA:

A) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO SPECIFICAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO ED AGLI ALTRI ORGANI DI DECENTRAMENTO;

B) RIFERIRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, NELLA PRIMA SESSIONE ORDINARIA DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO;

C) SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. SPETTA IN PARTICOLARE:

A) DARE ESECUZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO CHE DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE

ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI;

C) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI APPROVATI DAL CONSIGLIO, NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FISSATI;

D) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA E DEGLI ACCORDI DI LAVORO APPROVATI CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CON RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE FORMALI RIVESTITE E PREVISTE NELLA PIANTA ORGANICA E, PER QUANTO CONCERNE LE ASSUNZIONI TEMPORANEE E STRAORDINARIE, NEL RISPETTO DEGLI EVENTUALI LIMITI DI LEGGE;

E) DELIBERARE IN MATERIA DI ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI E CONTRATTI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO;

F) DELIBERARE, NEI CASI DI URGENZA E PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE, DA ESPRIMERE ENTRO TRE GIORNI DALLA RICHIESTA E DA CONSIDERARE FAVOREVOLE QUALORA NON ESPRESSO NEI TERMINI, LE VARIAZIONI DI BILANCIO, SALVO RATIFICA NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 32 , COMMA 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

G) DELIBERARE GLI STORNI DI FONDI CON LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

H) PROVVEDERE ALL'APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI FINANZIARI NEI LIMITI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 13 , PUNTO F) , SEMPRECHE' ESISTANO CONCRETI MEZZI DI FINANZIAMENTO;

I) AFFIDARE, NEI LIMITI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA H) , GLI INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI;

- L) DELIBERARE, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILII FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- M) DELIBERARE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI O A TERZI CON L'OSSERVANZA ED I LIMITI STABILITI DALLE LEGGI;
- N) ATTUARE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI, ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI ISTITUITI DAL COMUNE E DA ESSO DIPENDENTI O SOVVENZIONATI, PROVVEDENDO AGLI ADEMPIMENTI DI VIGILANZA, ANCHE SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE CON L'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO;
- O) DELIBERARE IN MATERIA DI LITI ATTIVE E PASSIVE, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 31 , LETTERA A) , PREVIO PARERE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE, IN MATERIA DI RINUNCE E TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO, QUESTE ULTIME, I BILANCI DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI;
- P) APPROVARE I CONTRATTI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI CHE, IN PERCENTUALE NON SUPERIORE AD UN TERZO, POSSONO ANCHE ESSERE SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. GLI EVENTUALI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE SEDUTE CONSILIARI CON LA SOLA FACOLTA' DI PAROLA E SENZA DIRITTO DI VOTO. GLI STESSI NON POSSONO ESSERE SCELTI TRA COLORO CHE, GIA' PRESENTATISI COME CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE, NON ABBIANO OTTENUTO I CONSENSI NECESSARI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON POSSONO ESSERE NOMINATI DECORSI QUATTRO ANNI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE ULTIME CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, DI VICE-SINDACO E DI ASSESSORI, CON L'INDICAZIONE DEI SETTORI OMOGENEI LORO ASSEGNATI, ED A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. LE ATTRIBUZIONI E FUNZIONI ANZIDETTE POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITA'.

02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI OTTO GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRECHE' NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 10 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LE ADUNANZE SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 26

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI.

02. A CIASCUN ASSESSORE SONO ASSEGNATE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PRECEDENTE ARTT. 25 , LE FUNZIONI ORGANICHE ORDINATE PER MATERIE E LA RESPONSABILITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO E SOVRINTENDENZA DEL SETTORE CUI E' PREPOSTO.

03. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE-SINDACO SVOLGE LE RELATIVE FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI EMANATI NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

05. LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA.

06. LA GIUNTA ADOTTA UN REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITA'.

ART. 27

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

03. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE, DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE DELLA DETERMINAZIONE ADOTTATA, SALVO I CASI DI CUI ALL' ARTT. 03 , COMMA 20 , DELLA LEGGE 241/90 ;

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CHE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA, ALTRESI', LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

ART. 28

DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA ED IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA, IN OGNI CASO, SONO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E DEL SINDACO.

ART. 29

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA - SOSTITUZIONE

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE HA PREVALENZA SULLE EVENTUALI DIMISSIONI PRESENTATE DAL SINDACO O DALLA META' DEGLI ASSESSORI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA 04 , VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO OVVERO DAL CONSIGLIERE CHE SEGUE PER MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI, QUALORA LE DUE CARICHE SIANO POSSEDUTE DA UNA STESSA PERSONA.

08. IL SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE NEI MODI DI LEGGE DELLA PROPOSTA DI REVOCA. EVENTUALI MEMORIE DIFENSIVE DELL'ASSESSORE PROPOSTO PER LA REVOCA DEVONO PERVENIRE ALLA SEGRETARIA DEL COMUNE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLO STESSO SINDACO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE.

09. NEL CASO DI DIMISSIONI PRESENTATE DAI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, IL CONSIGLIO PROVVEDE, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI VENGONO COMUNICATE DAL SINDACO, ALLA LORO SOSTITUZIONE, SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO. ANALOGA PROCEDURA E' SEGUITA NEL CASO DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA.

10. IN TALI CASI LA VOTAZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. DOPO DUE VOTAZIONI NELLA STESSA SEDUTA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA SEMPLICE.

11. NEL CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, OVVERO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE AD INTERIM DAL SINDACO.

ART. 30

DIMISSIONI E DECADENZA

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA CHE, COMUNQUE, RESTA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE E DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL'ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. PER LE DIMISSIONI PRESENTATE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO, REGOLARMENTE VERBALIZZATE, IL TERMINE DI CUI SOPRA DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. RESTA SALVA, IN TALI CASI, LA POSSIBILITA' DELLA REVOCA DELLE DIMISSIONI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI E FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLE STESSE, CON EFFETTI PARALIZZANTI SUL PROCEDIMENTO DI SCIoglimento DEL CONSIGLIO, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B, N. 01 DELLA CITATA LEGGE N. 142/90 .

05. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI LE DIMISSIONI SONO STATE FORMALIZZATE IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

06. LA DECADENZA DELLA QUALITA' DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE ED E' PROMOSSA E PRONUNCIATA IN CONFORMITA' ALLE NORME STABILITE DAL D.P.R. 16.05.1960 , N. 570 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

07. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

08. LA DECADENZA E' PROMOSSA E PRONUNCIATA NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 31

FUNZIONI E COMPETENZE

01. SPETTA AL SINDACO:

A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA ADUNANZA;

B) RAPPRESENTARE L'ENTE ANCHE IN GIUDIZIO;

C) PROMUOVERE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LE AZIONI CAUTELARI E POSSESSORIE, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;

D) COORDINARE E DIRIGERE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI;

E) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI;

F) SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

- G) COORDINARE, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE', DI INTESA CON I RISPETTIVI RESPONSABILI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- H) PROVVEDERE IN VIA SOSTITUTIVA, NEI MODI E FORME INDICATI DALLA LEGGE, ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI NEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- I) INDIRE I REFERENDUM COMUNALI;
- L) SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE DAL SERVIZIO, NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, I DIPENDENTI DEL COMUNE.
- M) PROMUOVERE, CONCLUDERE ED APPROVARE CON ATTO FORMALE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SALVO RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL CASO PREVISTO DAL COMMA 05 DELLO STESSO ARTICOLO;
- N) ESERCITARE TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;
- O) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI, D'INTESA CON GLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI.

ART. 32

ALTRE ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:
- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA, ESERCITANDO, ALTRESI', LE FUNZIONI RELATIVE A DETTI SERVIZI;
- B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
- C) ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, OVE NON SIANO ISTITUITI COMMISSARIATI DI POLIZIA;
- D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
02. IL SINDACO, ALTRESI', QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE E VETERINARIA, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
03. IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO E ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INDICATE NEL PRECEDENTE COMMA 01 , LETTERA A) , B) , C) , AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, OVE ESISTA, O AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE STESSE

NEI QUARTIERI E NELLE FRAZIONI.

ART. 33

GIURAMENTO E DISTINTIVO

01. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE E PER IL PUBBLICO BENE.

02. IL DISTINTIVO DEL SINDACO CONSISTE IN UNA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

TITOLO 03

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 34

ISTITUTI

01. SONO ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE:

- A) L'INIZIATIVA POPOLARE;
- B) GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE;
- C) IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- D) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- E) L'AZIONE POPOLARE;
- F) IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
- G) IL DIFENSORE CIVICO.

CAPO 02

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 35

L'INIZIATIVA POPOLARE

01. TUTTI I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI POSSONO PRESENTARE, NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO, PROPOSTE DI INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE.

02. POSSONO RIVOLGERE, ALTRESI', ISTANZE E PETIZIONI PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O PROSPETTARE L'ESIGENZA DI COMUNI NECESSITA'.

03. LE PROPOSTE ARTICOLATE, PREVIO PARERE DI AMMISSIBILITA' DELLA COMMISSIONE CONSILIARE, CHE HA FACOLTA' DI AMMETTERE ALLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE UNA DELEGAZIONE DEI PRESENTATORI, SONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO ENTRO TRE MESI DALLA LORO PRESENTAZIONE, CON PRECEDENZA SU OGNI ALTRO ARGOMENTO.

04. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE FORMAZIONI SOCIALI POSSONO RIVOLGERE ANCHE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE LORO COMPETENZE.

05. IL COMUNE SI AVVALE DEI CONTRIBUTI DI IDEE CHE GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, RIUNITI IN LIBERA ASSOCIAZIONE, FORNISCONO

SU TEMI PROGRAMMATICI CHE INTERESSANO MATERIE NELLE QUALI SONO COMUNQUE IMPEGNATE COMPETENZA TECNICA ED ESPERIENZA SCIENTIFICA. TALE PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E' REALIZZATA MEDIANTE L'OFFERTA LIBERA E SPONTANEA E PUO' ESSERE, ALTRESI', DOMANDATA DALL'AMMINISTRAZIONE (DAL SINDACO, DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO, DALLE COMMISSIONI) PREVENTIVAMENTE ED IN FUNZIONE DI OGNI DELIBERAZIONE CHE, DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE, INTERESSI IL CAMPO CONCRETO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI O IL CAMPO DELLA ESPERIENZA SCIENTIFICA NEL QUALE SONO IMPEGNATE LE PROFESSIONI.

06. QUANDO L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSA AMBITI DI RILEVANZA ECONOMICA, GIURIDICA E TECNICA, IL COMUNE SI AVVALE DELL'APPORTO LIBERO DI UNA CONSULTA TECNICA COSTITUITA NELLA LIBERA ASSOCIAZIONE TRA GLI ORDINI ED I COLLEGI PROFESSIONALI E COMPOSTA DA RAPPRESENTANTI ALLO SCOPO DELEGATI DAGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, DEGLI AVVOCATI, DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEGLI INGEGNERI, DEL COLLEGIO DEI RAGIONIERI. TALE APPORTO O CONTRIBUTO VIENE OFFERTO SPONTANEAMENTE E PUO' ANCHE ESSERE PREVENTIVAMENTE DOMANDATO. LA CONSULTA TECNICA INDIRIZZA PER IL TRAMITE DEL SINDACO ALLA GIUNTA, AL CONSIGLIO ED ALLE COMMISSIONI NOTE TECNICHE.

07. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA 03 , PREVEDE MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE, RICEZIONE ED ESAME DELLE PROPOSTE, DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE INTERROGAZIONI.

08. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA, ASSICURANDO ANCHE L'ASSISTENZA DEI COMPETENTI UFFICI.

ART. 36

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, ANCHE SU BASI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE IN UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E, PIU' IN GENERALE, NEI VARI MOMENTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. TALI ORGANISMI, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO I LORO RAPPRESENTANTI, CONCORRONO IN PARTICOLARE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, NONCHE' DEI SERVIZI GRATUITI PER LEGGE E DI QUELLI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL REINSERIMENTO SOCIALE.

03. IL COMUNE PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE O SETTORI DELLA COMUNITA' LOCALE SU PROVVEDIMENTI SIA DI LORO INTERESSE SIA DI INTERESSE GENERALE, RIGUARDANTI I PROGRAMMI E I PIANI IN PARTICOLARE, SU PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE, IL COMUNE PUO' DELIBERARE DI VOLTA IN VOLTA LA CONSULTAZIONE SEPARATA DI CITTADINI RESIDENTI NEI CENTRI URBANI DI ANDRANO, CASTIGLIONE E MARINA DI ANDRANO.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE MODALITA' E TERMINI PER L'ESERCIZIO DI TALI ISTITUTI.

CAPO 03

ART. 37

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELIBERARE L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI DELLA COMUNITA' LOCALE INTERESSATA A DETERMINATI PROVVEDIMENTI DI INTERESSE GENERALE ED IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, SALVO I LIMITI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.
02. E' INDETTO, ALTRESI', REFERENDUM CONSULTIVO, SU QUESTIONI INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA' LOCALE E NELLE MATERIE DI CUI SOPRA QUANDO LO RICHIEDANO UN NUMERO DI ELETTORI PARI AD UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE DALL'ULTIMO CENSIMENTO.
03. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' ACCOLTA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E SE HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.
04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, ED IN RELAZIONE ALL'ESITO DEGLI STESSI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A DELIBERARE SULLA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI IN CONTRASTO CON I RISULTATI DEL REFERENDUM STESSO, E' TENUTO A RIDELIBERARE SULLA MEDESIMA PROPOSTA ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE ULTERIORI MODALITA' DI ATTUAZIONE, DISCIPLINANDO ANCHE IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' E DELL'AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM.

ART. 38

LIMITI AL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON E' AMMESSO PER I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA E TARIFFARIA, DI FINANZA LOCALE E DI REGOLAMENTI INTERNI.
02. NON E' AMMESSO, ALTRESI', SU ATTI AMMINISTRATIVI DI MERA ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E DI ESECUZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI.
03. UNA PROPOSTA DI REFERENDUM CHE NON SIA STATA ACCOLTA NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI TRE ANNI.
04. UN REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO PRIMA CHE SIANO DECORSI ALMENO DODICI MESI DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DI ALTRO PRECEDENTE REFERENDUM DI QUALSIASI TIPO, A MENO CHE LA RICHIESTA NON PERVENGA DA DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NE' PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRA OPERAZIONE DI VOTO.

CAPO 04

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 39

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI

CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, SONO TENUTI A COMUNICARE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRVI.

02. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LA NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO E' COMUNICATA, ALTRESI', AI SOGGETTI DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, QUALORA DAL PROVVEDIMENTO POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO.

04. I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CON L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 40

COMUNICAZIONE

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO, PROVVEDONO A DARE NOTIZIA DELL'AVVISO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- B) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEBONO ESSERE RESI NOTI MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE.

ART. 41

ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 38 , SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, POSSONO CONCLUDERSI ACCORDI CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBONO ESSERE STIPULATI A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO, OVE DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI, SECONDO LE MODALITA'

PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

04. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, L'AMMINISTRAZIONE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONI DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

05. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

ART. 42

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. LE DECISIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DIRETTA ALLA EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE REGOLANO LA FORMAZIONE.

02. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO, ALTRESI', AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

03. PER QUANTO NON SIA DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, LE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SONO DISCIPLINATE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

CAPO 05

ART. 43

L'AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTINO AL COMUNE.

02. IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

CAPO 06

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART. 44

DIRITTO DI ACCESSO

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO CORRETTO ED IMPARZIALE, RICONOSCE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

02. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI O, COMUNQUE, UTILIZZATI AI FINI

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI NONCHE' DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI.

04. ESSO SI ESERCITA CONCRETAMENTE MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, PREVIO PAGAMENTO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, NONCHE' DEI DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA E FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO.

05. IL COMUNE ASSICURA, ALTRESI', COL RELATIVO REGOLAMENTO, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI, L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

ART. 45

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

01. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE, GARANTENDO, COMUNQUE, AGLI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE LE LORO POSIZIONI GIURIDICHE.

02. IL RELATIVO REGOLAMENTO INDIVIDUA, TRA L'ALTRO, LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI DAL COMUNE O COMUNQUE RIENTRANTI NELLE PROPRIE DISPONIBILITA' SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 46

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

01. GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO PUBBLICI.

02. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI GENERALI FISSATI DAL PRECEDENTE ARTT. 10 E DI QUELLI CONTENUTI NEL CAPO 04 , IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE LE FORME DI PUBBLICITA' CHE, OLTRE ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, ED ALLA NOTIFICAZIONE AGLI INTERESSATI, RENDANO EFFETTIVA LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE AL PIU' AMPIO NUMERO DI CITTADINI.

03. IL COMUNE, A MEZZO DI APPOSITO REGOLAMENTO, AFFIDA ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA IL COMPITO DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE, NONCHE' ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED IN PARTICOLARE ALL'ESATTA INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E; SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI, CHE, COMUNQUE, LI RIGUARDINO.

04. IL DIRITTO E' ESTESO, IN GENERALE, A TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, IVI COMPRESA LA CONSULTAZIONE DELLE LEGGI, DELLE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI.

CAPO 07

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 47

ISTITUZIONE E FINALITA'

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, L'UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO CON SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE, NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL PRESENTE
STATUTO, UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL
BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, SEGNALANDO,
ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE
CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

ART. 48

ELEZIONE - DURATA - REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO
SEGRETO ED A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI
ASSEGNATI AL COMUNE. DOPO IL SECONDO SCRUTINIO E' SUFFICIENTE LA
MAGGIORANZA ASSOLUTA.

02. NEL CASO IN CUI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA
L'ELEZIONE E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIO NON PRIMA DI SEI MESI
DALLA DATA DELL'ULTIMA SEDUTA IN CUI L'ARGOMENTO E' STATO DISCUSO. LA
VOTAZIONE AVVIENE CON LE STESSE MODALITA' DI CUI AL COMMA
PRECEDENTE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI E PUO' ESSERE CONFERMATO
UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA
ELEZIONE.

04. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL
COMUNE E SCELTO FRA I CITTADINI CHE ABBIANO UNA ADEGUATA
COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E DIANO GARANZIA DI
INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA', OLTRECHE' DI SPECIFICHE ESPERIENZE
PROFESSIONALI ATTINENTI L'INCARICO.

ART. 49

INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - DECADENZA

01. NON SONO ELEGGIBILI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO:
A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) I MEMBRI DI PARLAMENTO ED I CONSIGLIERI REGIONALE, PROVINCIALE E
COMUNALE;
C) COLORO CHE RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI NEI PARTITI A
LIVELLO COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE;
D) COLORO CHE ABBIANO SUBITO CONDANNE PENALI E/O ABBIANO
PROCEDIMENTO PENALI IN CORSO.

02. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA

ELETTIVA PUBBLICA. L'INCOMPATIBILITA' DEL DIFENSORE CIVICO SUSSISTE, ALTRESI', NEL CASO DI PARENTELA O AFFINITA' ENTRO IL QUARTO GRADO CON MEMBRI DEL CONSIGLIO, CON IL SEGRETARIO ED I DIPENDENTI DI RUOLO DEL COMUNE DI ANDRANO.

03. L'INELEGGIBILITA' OPERA DI DIRITTO E COMPORTA LA DECADENZA DALL'UFFICIO, CHE E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA PARIMENTI LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA NOMINA.

05. IL DIFENSORE CIVICO, ALLA SCADENZA DEL MANDATO, NON PUO' CANDIDARSI A CONSIGLIERE COMUNALE NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE.

ART. 50

REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO, IN CASO DI GRAVI MOTIVI CONNESSI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 51

PREROGATIVE

01. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO:

A) INTERVENIRE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER CONTROLLARE E VERIFICARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SIA AVVENUTO NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI,

SEGNALANDO NEI MODI E TERMINI STABILITI, DISFUNZIONI, ABUSI, CARENZE, RITARDI, VIOLAZIONI E INCOMPETENZE E PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA AL FINE DI RIMUOVERNE LE CAUSE.

B) AGIRE, SIA SU RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBAIA UN INTERESSE DIRETTO, SIA DI PROPRIA INIZIATIVA, ALLORCHE' VENGA A CONOSCENZA DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA'.

C) SEGNALARE EVENTUALI IRREGOLARITA' AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE, QUALORA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI RILEVI DISFUNZIONI O ANOMALIE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE DELEGATA DALLA REGIONE.

D) ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIE DEGLI ATTI NECESSARI, NONCHE' DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

E) IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

F) QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 52

MODALITA' D'INTERVENTO

01. I CITTADINI, GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA OVVERO ABBIANO DIRETTO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ITINERE PRESSO IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO QUALORA NON VENGANO RISPETTATI I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA RICHIESTA DEVE ESSERE INOLTATA PER ISCRITTO ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.
03. QUEST'ULTIMO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA, PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE IL FUNZIONARIO CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO IN ESAME PER OTTENERE CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI E PER PROCEDERE CONGIUNTAMENTE ALL'ESAME DELLA PRATICA E DEL PROCEDIMENTO.
04. ULTIMATO L'ESAME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL DIFENSORE CIVICO, D'INTESA COL FUNZIONARIO, STABILISCE IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL RICORRENTE, ALL'UFFICIO COMPETENTE E AL SINDACO.
05. TRASCORSO IL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SENZA CHE SIA STATA DEFINITA LA PRATICA O IL PROCEDIMENTO, IL DIFENSORE CIVICO DEVE PORTARE A CONOSCENZA DEL SINDACO O DELL'ORGANO COMPETENTE L'INADEMPIMENTO RISCONTRATO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

ART. 53

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA DISCUSSIONE, ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA', FORMULANDO SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER MIGLIORARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 54

RAPPORTI CON I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

ART. 55

UFFICIO

01. IL DIFENSORE CIVICO SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI COMUNALI O DAGLI ENTI DIPENDENTI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE IL NUMERO E LE QUALIFICHE D'INTESA CON IL TITOLARE DELL'INCARICO
03. IL PERSONALE ASSEGNATO DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL DIFENSORE

CIVICO.

ART. 56

TRATTAMENTO ECONOMICO

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO L'INDENNITA' NELLA MISURA DEL 40% RISPETTO A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO E I RIMBORSI SPESE COME PER LEGGE.

TITOLO 04

MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO 01

ART. 57

MODIFICHE TERRITORIALI

01. IL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE A NORMA DEGLI ARTICOLI 117 E 133 DELLA COSTITUZIONE, PUO' ASSUMERE OGNI INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE COMUNALE E PROVINCIALE, NONCHE' LA FUSIONE CON ALTRI COMUNI CONTIGUI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 58

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICIENZA SU BASE COMUNALE OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA O PER INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO, PUO' UTILIZZARE, NEI MODI E FORME PREVISTI DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , I SEGUENTI STRUMENTI:

- A) LA CONVENZIONE;
- B) IL CONSORZIO;
- C) L'UNIONE CON ALTRO O PIU' COMUNI DELLA STESSA PROVINCIA;
- D) L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

TITOLO 05

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 59

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE ISPIRATA AI PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 09 DEL PRESENTE STATUTO, PRIVILEGIANDO, IN CONFORMITA' AL DETTATO NORMATIVO, LA FUNZIONE DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO, PER ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO, SPETTANTE AGLI ORGANI ELETTIVI E RISERVANDO QUELLA GESTIONALE-AMMINISTRATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA SFERA BUROCRATICA

DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI E RESPONSABILI DI AREA, COMPATIBILMENTE CON LA STRUTTURA DELL'ENTE E CON I CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO DELLA CATEGORIA, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SECONDO TERMINI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, NONCHE' DI PRODUTTIVITA'.

02. NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI, FERMO IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', IL COMUNE ASSICURA IL DIRITTO DI INFORMAZIONE, LO SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI.

ART. 60

ATTIVITA' NORMATIVA REGOLAMENTARE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALL'ORDINAMENTO STATALE E REGIONALE E DAL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 13 , PUNTO B) .

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. LA PRIMA DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE. LA SECONDA DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO E LE EVENTUALI APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

CAPO 02

ART. 61

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' INFORMATA A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. LA SUDDIVISIONE ORGANICA DELLE FUNZIONI IN AREE DI ATTIVITA', SINGOLE O ACCORPATE, FERMA L'ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'OMOGENEITA' DELLE ATTIVITA' STESSE, COSTITUISCE L'OBIETTIVO DA PERSEGUIRE PER CONDURRE AD UNITA' L'INDIRIZZO POLITICO E L'ATTIVITA' BUROCRATICA, IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE CAPACITA' SIA DI CARATTERE PROGRAMMATARIO CHE DI GESTIONE, GARANTENDO, COMUNQUE, LE FINALITA' E GLI OBIETTIVI DELINEATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA DELINEATI, DEVE IN OGNI CASO DISCIPLINARE PRECIPUAMENTE:

- A) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE;
- C) LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO;
- D) LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO FRA IL SEGRETARIO DELL'ENTE E I FUNZIONARI E RESPONSABILI DI AREA, COMPATIBILMENTE CON LA STRUTTURA DELL'ENTE STESSO E CON I CONTRATTI DI LAVORO DI CATEGORIA;
- E) L'ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI E RESPONSABILI DI AREA DI RESPONSABILITA'

GESTIONALI NON COMPRESSE NEL PRESENTE STATUTO E NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE;

F) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;

G) LE NORME DI CONTENUTO SOCIALE IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO;

H) LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE PROCEDIMENTALI ED I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.

ART. 62

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI E RESPONSABILI DI AREA E NE COORDINA L'ATTIVITA' IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SPETTA IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO:

A) PROVVEDERE ALL'ISTRUTTORIA E ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;

B) CURARE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, FIRMANDO ANCHE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA STRETTAMENTE RISERVATI ALLA SUA COMPETENZA AI FINI CORRELATIVI;

C) PROVVEDERE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) ESPRIMERE OBBLIGATORIAMENTE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE;

E) PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA E REDIGERE I RELATIVI VERBALI;

F) COORDINARE L'ATTIVITA' TRA GLI ORGANI POLITICI E LE STRUTTURE INTERNE;

G) ROGARE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ATTI E I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;

H) PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DEGLI ATTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA G) E TENERE LO SPECIALE REPERTORIO;

I) PROPORRE I PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI.

L) ESERCITARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IL POTERE DISCIPLINARE NEI LIMITI DELLA SANZIONE MENO GRAVE (CENSURA) ;

M) EMANARE ISTRUZIONI, DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO AI RESPONSABILI APICALI, FERMA RESTANDO LA COMPETENZA E LA RESPONSABILITA' DI QUESTI ULTIMI NELLA SCELTA DELLE AZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI;

N) ESPRIMERE PARERI, ANCHE PER ISCRITTO, IN ORDINE A PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

ART. 63

VICE - SEGRETARIO

01. NELL'AMBITO DEL PERSONALE COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI E ANALOGHI A QUELLI DEL SEGRETARIO, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE, STABILENDO LE MODALITA' DI CONFERIMENTO, CHE UN DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'OTTAVA QUALIFICA GIA' INCARICATO DELLA DIREZIONE DI AREA FUNZIONALE, SVOLGA ANCHE LE FUNZIONI VICARIE PER COADIUVARE E SOSTITUIRE IL SEGRETARIO NEI CASI DI ASSENZA, VACANZA O IMPEDIMENTO.

ART. 64

RESPONSABILITA'

01. FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO-CONTABILE PREVISTA PER TUTTI GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

02. ESSI SONO, ALTRESI', RESPONSABILI DIRETTAMENTE DELLA LEGITTIMITA' E REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE, AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, NONCHE' DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEGLI UFFICI ED ATTIVITA' CUI SONO PREPOSTI.

03. SONO, ANCORA, RESPONSABILI DELL'OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE GENERALI, DEI PROGRAMMI FORMULATI DAGLI ORGANI COMPETENTI, E REGOLARMENTE FINANZIATI IN TERMINI A GIURIDICA CONCRETEZZA ECONOMICA, NONCHE' DEL RISPETTO DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI DI OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO.

04. I RISULTATI NEGATIVI EVENTUALMENTE RILEVATI SULLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO O IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO PARZIALE O TOTALE DI DETERMINATI OBIETTIVI, CON RIFERIMENTO AI PROGRAMMI PREVISTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, COSTITUISCONO ELEMENTI NEGATIVI VALUTABILI SIA AI FINI DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELLE AREE FUNZIONALI SIA PER L'AVVIO DI FORMALI CONTESTAZIONI DEGLI ADDEBITI E DEI CONSEGUENZIALI PROVVEDIMENTI.

CAPO 03

SERVIZI PUBBLICI

ART. 65

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE E CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, PUO' RICORRERE ALLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE,

ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUANDO SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE ED IN RELAZIONE ALLE FORME DI GESTIONE SUINDICATE, REGOLA CON PROPRI PROVVEDIMENTI: L'ISTITUZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LE MODALITA' DI GESTIONE, LE FINALITA', GLI INDIRIZZI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, APPROVANDO, OVE OCCORRA, I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E I REGOLAMENTI E CONFERENDO L'EVENTUALE CAPITALE DI DOTAZIONE.

ART. 66

INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO

01. IL COMUNE ESERCITA SULLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE, SULLE AZIENDE SPECIALI E SULLE ISTITUZIONI, POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI PROCEDIMENTALI.

02. A TAL FINE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE:

A) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI ED AZIENDE INTERAMENTE DIPENDENTI DAL COMUNE, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE MAGGIORITARIA.

B) L'APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;

C) L'APPROVAZIONE DEI PIANI-PROGRAMMA NONCHE' QUELLI CHE PREVEDONO NUOVI INVESTIMENTI E REVISIONI TARIFFARIE, RELATIVE AD AZIENDE ED ISTITUZIONI;

D) LA DISCIPLINA GENERALE DELLO STATO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE;

E) L'APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI, RELATIVI AD AZIENDE ED ISTITUZIONI.

03. NELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA

A) DEL COMMA SECONDO, E' ASSICURATA, NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

04. CON IL BILANCIO COMUNALE SONO APPROVATI GLI IMPEGNI RELATIVI AI BILANCI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI CHE COSTITUISCONO ALLEGATI AL BILANCIO DEL COMUNE STESSO.

05. I CONSUNTIVI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE SONO PURE ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVI DEL COMUNE IN SEDE DI APPROVAZIONE.

ART. 67

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI DI CUI AL SECONDO COMMA, LETTERA A) , DEL PRECEDENTE ARTICOLO SONO SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

02. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CANDIDATI HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO FRA COLORO CHE NELLA SECONDA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI. AL BALLOTTAGGIO E' AMMESSO UN NUMERO DI CANDIDATI POSSIBILMENTE DOPPIO DEI MEMBRI DA ELEGGERE.

03. LA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI NOMINA COMUNALE PUO' AVVENIRE, SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL PRIMO CASO, DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL SECONDO CASO. LA PROPOSTA DI REVOCA PUO' ESSERE ATTIVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTIVE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO SONO APPLICABILI, PER QUANTO COMPATIBILI, GLI ARTICOLI 32 - COMMA

20. LETTERA N - E 36 - COMMA 05 - DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 68

DEMANIO E PATRIMONIO

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. IL COMUNE ADOTTA UN REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI.

ART. 69

TRIBUTI COMUNALI

01. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, LA LEGGE RICONOSCE AL COMUNE AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. NELL'AMBITO DELLA LEGGE E' RICONOSCIUTA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 70

ENTRATE DEL COMUNE

01. LE ENTRATE DEL COMUNE SONO COSTITUITE:

- A) DA ENTRATE PROPRIE;
- B) DA ADDIZIONALE E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) DA TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) DA TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) DA TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) DA ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) DA RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) DA ULTERIORI EVENTUALI ENTRATE DA PREVEDERSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
- I) DA EVENTUALI SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.

02. LE ENTRATE FISCALI SONO RIVOLTE A FINANZIARE I SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO, INVECE, ESSERE RIVOLTI A GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI.

ART. 71

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE.

02. ENTRO LA DATA PREVISTA DAL PRECEDENTE ARTT. 23 , COMMA SECONDO, LETTERA B) , LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE PUGLIA.

04. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO, DELIBERA IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

06. I BILANCI DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO E AD ESSI ALLEGATI.

07. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

08. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULO DI DIRITTO.

ART. 72

CONTO CONSUNTIVO

01. ENTRO IL TERMINE STABILITO NEL PRECEDENTE ARTT. 23 , COMMA SECONDO, LETTERA B) , LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE.

02. I RISULTATI DI GESTIONE DEVONO ESSERE RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.
03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI.
04. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA, ALTRESI', LA RELAZIONE DEI REVISORI CHE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DI GESTIONE.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELIBERA IL CONTO CONSUNTIVO.
06. I CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E AD ESSO ALLEGATI.

ART. 73

REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.
02. I COMPONENTI DEVONO ESSERE SCELTI:
 - A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;
 - B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
 - C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.
03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, CON INIZIO DALLA DATA DI INSEDIAMENTO DA STABILIRSI ALL'ATTO DI NOMINA, E NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.
04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
05. COLLABORANO CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.
06. ESERCITANO LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTANO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DI GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO. IN TALE RELAZIONE ESPRIMONO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
07. RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, OSSERVANDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 74

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE OGNI QUADRIMESTRE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO CON LE INDICAZIONI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PROGRAMMI EFFETTUATI NEL PERIODO CONSIDERATO, UNITAMENTE AL CONSUNTIVO DI CASSA.

02. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEVE, COMUNQUE, ESERCITARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE, ANCHE RIFERITA AI VARI SETTORI ED AREE FUNZIONALI DELL'ENTE.

03. I REVISORI POSSONO IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA. IL COLLEGIO SI INTENDE VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DI ALMENO DUE COMPONENTI.

04. OVE RISCOVRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA ULTERIORI EVENTUALI MODALITA' DI VERIFICHE DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIE AL FINE DI CONSENTIRE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA EFFETTIVA VALUTAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI ED OPERATIVI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', LE SCRITTURE OBBLIGATORIE CHE DEVONO ESSERE TENUTE; LE MODALITA' DI RIUNIONE DEL COLLEGIO; LA REDAZIONE DEI PROCESSI VERBALI; L'INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL COLLEGIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UN CORRETTO ED. EFFICACE CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE.

ART. 75

CONTRATTI

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE OSSERVA LE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

03. LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, LAVORI E SERVIZI, ANCHE IN ECONOMIA, SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

TITOLO 07

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

ART. 76

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LA REVISIONE DELLO STATUTO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE STESSE MODALITA' CHE LA LEGGE DISPONE PER L'APPROVAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE SEGUE LA STESSA PROCEDURA DELLA PROPOSTA DI REVISIONE. L'ABROGAZIONE DEVE ESSERE VOTATA CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO ED HA EFFICACIA DAL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMO.

03. L'INIZIATIVA DI REVISIONE NON PUO' PREVEDERSI SE NON SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DELL'ULTIMA REVISIONE O DALLA REIEZIONE DI UNA IDENTICA PROPOSTA DI REVISIONE.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77

DISPOSIZIONI FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

ART. 78

NORMA TRANSITORIA

01. NELLE MORE DELLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PREVISTE DALL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO, LE COMMISSIONI STESSE SONO SOSTITuite DALLA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI.

02. TUTTI I REGOLAMENTI CUI NEL PRESENTE STATUTO VIENE FATTO ESPRESSO RINVIO DEVONO ESSERE ADOTTATI NEL TERMINE DI MESI SEI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO STESSO, ECCEZION FATTA PER I REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI NEI TERMINI VOLUTI DALL' ARTT. 59 , 10 COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .